

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda

- “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 285/Gab del 03/11/2020;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità

- competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTO** il D.D.G. n. 819 del 02/09/2020, recante delega di firma al Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. dei provvedimenti di competenza del D.R.A. come individuati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020;
- VISTA** la nota del 31/10/2013 (prot. D.R.A. n. 46280 del 31/10/2013), integrata in ultimo con nota del 07/05/2015 (prot. D.R.A. n. 21585 del 08/05/2015), con cui la **Ditta Rigenia S.r.l.** (nel seguito "proponente") ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "**Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta**" (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015, recante provvedimento di V.I.A. positivo per il progetto reso ai sensi dell'art. 26 (oggi art. 25) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 36864 del 05/08/2015 al proponente, ad A.R.P.A. Sicilia, alla Provincia Regionale di Siracusa e al Comune di Augusta (SR);
- CONSIDERATO** che l'art. 2 del provvedimento di V.I.A. recita che "*Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto*";
- VISTO** il D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, recante provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per il progetto reso ai sensi dell'art. 29-bis e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., notificato al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 15088 del 03/04/2017 (prot. D.R.A. n. 26168 del 06/04/2017);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 303/Gab del 07/12/2020, recante concessione, ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di una proroga di 20 (venti) mesi dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. decorrente dal 29/07/2020, ossia dall'originario termine per la realizzazione del progetto, fermo restando che i lavori potranno iniziare solo all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista all'art. 6 del provvedimento di A.I.A. reso con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA** la nota del 04/01/2021 (prot. D.R.A. n. 318 del 05/01/2021) con cui il proponente, per il tramite dello Studio Legale Rotigliano, ha avanzato istanza modifica del provvedimento di proroga, in particolare chiedendo di:
1. far decorrere la concessa proroga di 20 (venti) dal 01/05/2021, ossia dall'originario termine per la realizzazione del progetto come differito ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020;
 2. espungere la clausola alla stregua della quale l'inizio dei lavori è subordinato "*all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista all'art. 6 del provvedimento di A.I.A. reso con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 1518 del 12/01/2020, con cui il Servizio 1 D.R.A. ha riscontrato la superiore istanza del proponente comunicando di poter accogliere la richiesta di cui al punto 1 ma non quella di cui al punto 2, ciò nella considerazione che il provvedimento di A.I.A. suddivide la verifica di conformità in due distinte fasi temporali, come di seguito descritto:
- la prima, prevista dall'art. 6 e coinvolgente *in primis* questo Servizio e quindi tutti gli altri Enti competenti poiché al momento della presentazione dell'istanza da parte del proponente il procedimento di A.I.A. era coordinato con quello di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 allora vigente, riguardante la verifica di conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite con gli atti di assenso comunque denominati resi nell'ambito del medesimo procedimento di A.I.A.;
 - la seconda, prevista dall'art. 7 e coinvolgente A.R.P.A. Sicilia e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, riguardante la verifica di conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo;
- ACQUISITO** il rapporto istruttorio prot. D.R.A. n. 2406 del 15/01/2021 dell'U.O.B. S.1.2 del Servizio 1 D.R.A., secondo il quale è possibile modificare l'art. 1 del decreto assessoriale n. 303/Gab del 07/12/2020 prevedendo che

la concessa proroga di 20 (venti) decorra dal 01/05/2021, ossia dall'originario termine per la realizzazione del progetto come differito ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020, fermo restando che i lavori potranno iniziare solo all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista all'art. 6 del provvedimento di A.I.A.;

- RITENUTO** per quanto sopra di poter accogliere parzialmente l'istanza del proponente avanzata con nota del 04/01/2021 (prot. D.R.A. n. 318 del 05/01/2021) per il tramite dello Studio Legale Rotigliano;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Per quanto in premessa, l'art. 1 del decreto assessoriale n. 303/Gab del 07/12/2020 è così modificato:

*“Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è concessa una proroga di 20 (venti) mesi dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. reso con decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015 per il **“Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta”**, proponente **Ditta Rigenia S.r.l.***

Di conseguenza, il termine ultimo per la realizzazione del progetto, oggi già differito al 01/05/2021 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020, è ulteriormente differito al 01/01/2023, fermo restando che i lavori potranno iniziare solo all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista all'art. 6 del provvedimento di A.I.A. reso con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti”.

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il rapporto istruttorio prot. D.R.A. n. 2406 del 15/01/2021 dell'U.O.B. S.1.2 del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1173).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 25/01/2021

Firmato
L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro



Rapporto Istruttorio Prot. n. **02406** del **15 gennaio 2021**

OGGETTO: SR1_RIF22 - Ditta Rigenia S.r.l. - "Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta" - Proroga efficacia provvedimento di V.I.A. ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota del 31/10/2013 (prot. D.R.A. n. 46280 del 31/10/2013), integrata in ultimo con nota del 07/05/2015 (prot. D.R.A. n. 21585 del 08/05/2015), la **Ditta Rigenia S.r.l.** (nel seguito "proponente") ha avanzato a questo Servizio istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il **"Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta"** (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa.

Con decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015, questo Assessorato ha reso per il progetto provvedimento di V.I.A. positivo ex 26 (oggi art. 25) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., disponendo tra l'altro all'art. 2 che *"Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto"*.

Con nota prot. D.R.A. n. 36864 del 05/08/2015 questo Servizio ha notificato il suddetto provvedimento di V.I.A. al proponente, ad A.R.P.A. Sicilia, alla Provincia Regionale di Siracusa e al Comune di Augusta (SR).

Con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017, notificato a questo Servizio con nota prot. n. 15088 del 03/04/2017 (prot. D.R.A. n. 26168 del 08/04/2017), il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato per il progetto l'autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con nota prot. 01 del 16/01/2020 (prot. D.R.A. n. 2859 del 17/01/2020), il proponente ha chiesto a questo Servizio, ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., *"la concessione di proroga, per un periodo di venti mesi a partire dal giorno 30/07/2020, pari appunto al periodo di tempo trascorso dal rilascio del provvedimento di VIA al rilascio del provvedimento di AIA. Tale periodo risulta congruo con le tempistiche necessarie per l'ultimazione delle opere di realizzazione dell'impianto in questione, previsto entro giorno 30/03/2022"* o in alternativa *"la reitera del provvedimento di VIA rilasciato giusto D.A. n. 362/Gab del 30/07/2015"*.

Con nota prot. n. 03 del 08/04/2020 (prot. D.R.A. n. 19067 del 08/04/2020) il proponente ha trasmesso a questo Servizio copia completa del progetto esecutivo redatto secondo le prescrizioni dei provvedimenti di V.I.A. e di A.I.A., precisando che alla data di emissione del provvedimento di V.I.A. non erano state ancora apportate all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 le modifiche in materia di verifica di ottemperanza e pertanto quest'ultima deve essere svolta nel caso di specie ai sensi dell'art. 6 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che *"il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità. Contestualmente la Ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall'art. 3 del Dlgs 151/2011"*.

Con nota prot. n. 05 del 03/08/2020 (prot. D.R.A. n. 45181 del 05/08/2020) il proponente ha trasmesso a questo Servizio una relazione sulle attività svolte, a far data dal rilascio del provvedimento di A.I.A., funzionali all'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, nonché sollecitato la definizione del procedimento concernente la concessione della proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A..

Con decreto assessoriale n. 303/Gab del 07/12/2020, questo Assessorato ha concesso, ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una proroga di 20 (venti) mesi dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. decorrente dal 29/07/2020, ossia dall'originario termine per la realizzazione del progetto, fermo restando che i lavori potranno iniziare solo all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista all'art. 6 del provvedimento di A.I.A. reso con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Con nota del 04/01/2021 (prot. D.R.A. n. 318 del 05/01/2021) il proponente, per il tramite dello Studio Legale Rotigliano, ha avanzato istanza modifica del provvedimento di proroga, in particolare chiedendo di:

1. far decorrere la concessa proroga di 20 (venti) dal 01/05/2021, ossia dall'originario termine per la realizzazione del progetto come differito ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020;
2. espungere la clausola alla stregua della quale l'inizio dei lavori è subordinato "*all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista all'art. 6 del provvedimento di A.I.A. reso con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*".

Con nota prot. D.R.A. n. 1518 del 12/01/2020 questo Servizio ha riscontrato la superiore istanza del proponente comunicando di poter accogliere la richiesta di cui al punto 1 ma non quella di cui al punto 2, ciò nella considerazione che il provvedimento di A.I.A. suddivide la verifica di conformità in due distinte fasi temporali, come di seguito descritto:

- la prima, prevista dall'art. 6 e coinvolgente *in primis* questo Servizio e quindi tutti gli altri Enti competenti poiché al momento della presentazione dell'istanza da parte del proponente il procedimento di A.I.A. era coordinato con quello di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. allora vigente, riguardante la verifica di conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite con gli atti di assenso comunque denominati resi nell'ambito del medesimo procedimento di A.I.A. (*cf.* art. 6 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che "*Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità. Contestualmente la Ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall'art. 3 del Dlgs 151/2011*");
- la seconda, prevista dall'art. 7 e coinvolgente A.R.P.A. Sicilia e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, riguardante la verifica di conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo (*cf.* art. 7 del provvedimento di A.I.A., il quale recita che "*Questo dipartimento, Autorità Competente per l'A.I.A., provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività della produzione dell'impianto, a disporre lo svolgimento da parte della struttura Territoriale ARPA di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a cui competono i controlli, di una visita ispettiva presso l'area di impianto, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo*".

Per quanto sopra, lo scrivente ritiene di dover modificare l'art. 1 del decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015 come di seguito indicato:

*"Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è concessa una proroga di 20 (venti) mesi dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. reso con decreto assessoriale n. 362/Gab del 30/07/2015 per il **"Progetto di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in Contrada Cusumano nel Comune di Augusta"**, proponente **Ditta Rigenia S.r.l.***

Di conseguenza, il termine ultimo per la realizzazione del progetto, oggi già differito al 01/05/2021 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020, è ulteriormente differito al 01/01/2023, fermo restando che i lavori potranno iniziare solo all'esito positivo della verifica di conformità del progetto esecutivo prevista all'art. 6 del provvedimento di A.I.A. reso con D.D.G. n. 446 del 31/03/2017 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti".

Il responsabile del procedimento
Dirigente del Servizio 1
Salvatore Di Martino

